

**TRIBUNALE DI LECCE**

**SEZIONE I CIVILE**

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

--omissis-- nato in PALESTINA il --omissis--, C.F. --omissis--, alias nato in GIORDANIA, sedicente, elettivamente domiciliato in Taranto, Via Alto Adige 95 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Stigliano, che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

LECCE, in persona del Ministro pro tempore

RESISTENTE – CONTUMACE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011

a scioglimento della riserva

**OSSERVA**

1. --omissis--, nato in Giordania ma dichiaratosi cittadino palestinese, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 7/10/2015 e notificata il 27/10/2015 con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha dichiarato solo il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 rigettando sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria.

Non si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce. Se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

2. Il richiedente, sentito due volte dalla Commissione territoriale (rispettivamente il 27/8/2015 ed il 7/10/2015), dichiara in sede di audizione che suo padre fu tra i fondatori del movimento Fatah, era un militare, e la sua famiglia fu soggetta a continue peregrinazioni, vivendo in Siria, Libano Tunisia, per poi tornare al luogo di origine in Palestina a Nablus; in particolare alla fine del 1982 la famiglia si trovava in Libano nel campo profughi di Sabra e Chatila, vi fu un'invasione israeliana e sua madre – incinta del richiedente - rimase ferita gravemente e fu portata per essere curata in Giordania, all'ospedale dell'OLP, dove quindi il richiedente nacque. Dopo circa 2 mesi tornò con il figlio. Successivamente, a seguito dell'accordo tra Israele ed alcuni paesi europei e l'ONU per mettere fine alla guerra del Libano – che prevedeva che i membri dell'OLP uscissero dal Libano – il padre del richiedente si trasferì in Grecia e poi in Tunisia, senza la famiglia; grazie ad un ricongiungimento familiare anche la famiglia si trasferì in Tunisia nel 1985, dove rimasero 3 anni. Nel 1988, a seguito dell'uccisione dell'esponente dell'OLP (e caro amico di suo padre) Khalil Al Wazir Abu Jihad da parte degli israeliani vi furono nuovi problemi per gli esponenti di Fatah e la madre del richiedente si spostò con i figli in Siria dai fratelli, mentre il padre rimase in Tunisia. Successivamente, nel 1988, andò a trovare la famiglia in Siria, ma fu arrestato all'aeroporto di Damasco dai servizi segreti siriani, rimase in carcere fino al 1995, quando fu liberato a seguito degli accordi di Oslo tra Israele e OLP per il rientro dei palestinesi a Gaza e Arihia ed il successivo accordo tra Abu Ammar dell'Olp e la Siria per la liberazione dei prigionieri politici, tra cui il padre del richiedente; questi andò quindi a Gaza, passando dal Cairo e dopo fu raggiunto a Gaza dalla famiglia da dove dopo 2 giorni andarono in Cisgiordania nella zona di Nablus, luogo di origine del padre, in un piccolo villaggio chiamato Bita; quest'ultimo, tuttavia, a seguito dei maltrattamenti subiti in carcere morì poco dopo, nel 1997.

Il richiedente studiò a Nablus per 15 anni, compresi 3 anni di università, che non poté però continuare perché vi furono nuovi attacchi israeliani e furono stabiliti dei divieti di circolazione; a quel punto iniziò a lavorare con i fratelli in una ditta di cosmetici ed in un mercato all'ingrosso di prodotti agricoli.

Racconta poi che il padre era amico di Mohamed Dahlan, grosso esponente del movimento Fatah, che li aiutò anche ad ottenere un'esclusiva per il commercio di datteri provenienti da territori israeliani, e la famiglia del richiedente è sempre stata sua sostenitrice. Nell'agosto 2009 ci furono le elezioni interne di Fatah, dove Dahlan ottenne la maggioranza, iniziò una forte rivalità tra questi ed il presidente Mahmud Abbas e da quel momento iniziarono ad esservi problemi per i sostenitori di Dahlan, che venivano vessati dagli organi di sicurezza preventiva, vicini ad Abbas (“dopo questa data noi non abbiamo avuto un giorno di pace”): ci fu una campagna di arresti, lo stesso richiedente ed i suoi fratelli furono arrestati, in momenti diversi (“c'era sempre qualcuno in prigione e qualcuno in fuga ricercato”), c'erano sempre problemi ogni volta che si chiedeva un documento. Gli organi di sicurezza chiusero le loro attività ed egli chiese una patente per guidare il taxi, ma gli fu richiesto a tal fine un certificato del casellario giudiziale che però gli fu negato perché era un “Marfud Amni”, ovvero il suo nome era in una black list. Pertanto da quel momento gli fu impedito di lavorare.

Accadde poi che la notte tra il 31 dicembre 2009 ed il capodanno 2010 lui e suo fratello, arrivati a casa all'alba dopo aver festeggiato il capodanno con amici, al momento di scendere dalla macchina furono attaccati con una sparatoria da ignoti (non sa dire se da estremisti o dalla sicurezza preventiva e da sostenitori di Hamas). La mattina successiva andarono a denunciare l'accaduto alla polizia, che tuttavia li trattò con disprezzo, sia perché egli aveva ancora postumi dell'ubriacatura della notte di capodanno, sia perché inserendo i loro dati nel computer era emerso che erano sostenitori di Dahlan (“fatti aiutare da Dahlan”, gli dissero).

Andarono allora a chiedere aiuto a Dahlan a Ramallah, il quale tuttavia gli disse che non li poteva aiutare perché il presidente aveva avviato una forte campagna contro gli oppositori e gli consigliò di sparire per un periodo proponendogli di andare negli Emirati Arabi e che si sarebbe occupato lui di tutto. Ma il richiedente decise invece di andare in Turchia, partendo dalla Giordania.

Tuttavia alla frontiera tra Palestina e Giordania fu arrestato; gli dissero che era ricercato dagli organi di sicurezza preventiva di Nablus, dove lo portarono dopo 2 giorni e lo misero in cella di isolamento, dove fu maltrattato, senza comunicargli il motivo dell'arresto e senza la possibilità di andare in bagno. Dopo 6 giorni fu portato nell'ufficio dove fu interrogato da un ufficiale di nome --omissis--, che gli contestò varie accuse, in particolare di partecipare ad un colpo di Stato, il guadagno illecito (perché aveva ottenuto il lavoro grazie a Dahlan), la detenzione di armi e di essere "un degenerato" (probabilmente in relazione alla sua abitudine a bere alcolici); alla sua risposta con tono sarcastico di non riconoscere nessuna delle accuse che gli venivano mosse fu picchiato dall'ufficiale che gli spaccò la fronte con un posacenere e di fronte al suo rifiuto di ammettere la sua colpevolezza fu nuovamente messo in cella di isolamento, dove gli fecero una guerra psicologica, dandogli solo del pane secco, negandogli le sigarette, la possibilità di fare una doccia e di andare in bagno ("mi mettevano la tazza vicino per fare i bisogni come un animale"); egli per protesta iniziò uno sciopero della fame e dopo 5 giorni fu portato in ospedale per essere nutrito forzatamente.

Dopo 50 giorni di prigionia infine grazie ad un avvocato e pagando una cauzione di 20.000 Shekel uscì dal carcere e fu portato all'ospedale di Nablus, con il divieto di allontanarsi, ma egli dopo 3 giorni scappò e andò a Gerusalemme, rimase da amici 20 giorni durante i quali i familiari con l'aiuto di Dahlan gli organizzarono un viaggio per la Turchia, per la quale partì il 24/4/2010; da lì andò a Smirne e quindi, tramite un trafficante curdo al quale pagò 5.000 euro, con un passaporto europeo falso, volò in Norvegia, a Oslo, dove presentò richiesta di asilo.

3. La Commissione territoriale ritiene la vicenda esposta dal richiedente a base dell'espatrio non veritiera, alla luce della vaghezza circa le attività del padre quale capo della sicurezza di Yasser Arafat e membro fondatore del movimento Fatah, della genericità delle dichiarazioni attinenti la propria asserita attività politica quale attivista del movimento Fatah, della analoga genericità con riguardo alle vessazioni subite (a parte la sparatoria di capodanno 2010), del fatto che né il suo nome né quello del fratello compaiono nell'elenco delle persone arbitrariamente arrestate quali sostenitori di Dahlan contenuto nella denuncia presentata dall'avvocato dello stesso Dahlan alla Corte Penale Internazionale.

La Commissione conclude nel senso che sono probabilmente veritieri gli attacchi subiti dal richiedente e la detenzione (in quanto descritti in modo verosimilmente attendibile) ma che – per gli aspetti di non credibilità di cui sopra – gli stessi non possono ricondursi al suo attivismo politico ed al fatto che egli fosse sostenitore di Dahlan.

Pertanto, escluso inoltre che i territori palestinesi siano interessati da un conflitto armato interno generalizzato tale da dare diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, ma tenuto conto dell'apprezzamento complessivo delle difficoltà di vita e delle esperienze dell'istante, la Commissione dichiara il suo diritto ad ottenere protezione umanitaria.

4. Al fine della decisione sulla protezione eventualmente accordabile, questo giudicante – nell'ambito dei propri ampi poteri istruttori che gli consentono e gli impongono di assumere anche d'ufficio ogni elemento utile –, oltre a fondarsi sulle dichiarazioni rese dal richiedente davanti alla Commissione territoriale, sulla lettura della documentazione prodotta, sulla consultazione delle fonti, ha preso visione del fascicolo iscritto al n. 10442/2015 R.G. proposto da --omissis-- fratello dell'odierno richiedente cui egli ha fatto riferimento nel corso dell'audizione (episodio della

sparatoria di capodanno 2010).

Ciò posto, si condivide innanzitutto il giudizio della Commissione di globale attendibilità del racconto del richiedente in relazione al percorso di vita, proprio e della propria famiglia, assai travagliato quali rifugiati palestinesi, che egli descrive.

Quanto alle motivazioni che portano all'arresto del richiedente ed alla sua conseguente uscita dal Paese, si osserva quanto segue:

a) il richiedente è nato nel 1983, suo padre – secondo il racconto - viene poi arrestato nel 1988, quando egli ha 5 anni e rimane in carcere fino al 1995, muore dopo poco più di un anno dalla scarcerazione; il richiedente racconta che il padre fu tra i fondatori di Fatah, fu guardia del corpo di Arafat ed al suo fianco in Palestina, Siria, Libano e Tunisia e nell'ultimo periodo capo della “forza 17”, cioè della sicurezza presidenziale. Trattandosi di riferire ciò che gli è stato raccontato, è plausibile che egli non sappia essere più preciso sulle attività svolte dal padre, soprattutto all'epoca della fondazione del movimento Fatah e nei decenni successivi.

b) quanto alle attività del richiedente come attivista/sostenitore del partito, la Commissione ritiene le stesse generiche ed elusive le risposte alle relative domande; peraltro il richiedente nella seconda audizione, a seguito di specifiche domande, dichiara di avere collaborato nello svolgere propaganda per il movimento, collaborando con associazioni umanitarie con le quali venivano dati aiuti alle persone bisognose e, tramite questa attività, veniva fatta propaganda.

c) quanto agli atti di vessazione che venivano compiuti nei confronti del richiedente e dei suoi familiari dopo il 2009, la Commissione li ritiene in ultima analisi limitati all'attentato del capodanno 2010 ed al mancato rilascio della patente per condurre il taxi.

Al contrario, il richiedente riferisce in proposito quali esempi di vessazioni, oltre a tale episodio: del blocco della attività familiare da parte della sicurezza preventiva (che sarebbe poi stato ciò che li spinse a richiedere la patente per la guida del taxi), di arresti di sostenitori di Dahlan e in particolare di suoi fratelli, di richieste pervenute di presentarsi agli uffici della sicurezza preventiva, con il conseguente rischio (collegando tali convocazioni con l'atteggiamento assunto nei loro confronti) di essere arrestati arbitrariamente, infine del suo arresto.

Vi è pertanto un sufficiente grado di dettaglio.

d) Mentre nella prima audizione il richiedente viene lasciato parlare relativamente a ruota libera, nella seconda gli vengono poste numerose domande a chiarimento e di approfondimento; egli risponde a tono, senza esitazione e (con i limiti già sopra indicati, trattandosi di fatti in parte accaduti quando egli non era ancora nato) in maniera adeguata, ad esempio: sul fatto se la sua famiglia avesse diritto agli aiuti UNRWA, se ne abbia usufruito, sul ruolo del padre nel movimento Fatah, sugli atti di vessazione subiti (di cui si è detto sopra), sui motivi dell'arresto del fratello.

e) dalla consultazione del fascicolo n. 10442/2015, relativo a domanda di protezione internazionale presentata dal fratello –*omissis*-- , emerge che egli, pure già sentito, è stato risentito ad approfondimenti il medesimo 7/10/1015; il relatore che ha sentito i 2 fratelli il 7/10 è il medesimo e l'orario riportato nel verbale attesta che gli stessi sono stati sentiti in rapida successione (l'audizione di --*omissis*-- è terminata alle 15,40, quella di –*omissis*-- è iniziata alle 15,45), tale da non consentire ai 2 di scambiarsi informazioni sul colloquio appena terminato.

Il relatore pone ai 2 fratelli domande analoghe, sull'assistenza UNRWA, sul ruolo del padre come

militare, sul ruolo del richiedente come attivista del movimento, sulla repressione subita quali sostenitori di Dahlan. Le risposte date dal fratello –*omissis*-- sono coerenti con quelle date dall'odierno richiedente; in particolare: conferma: che non furono chiesti aiuti UNRWA pur avendone diritto perché il padre era un militare e lo stipendio gli consentiva di vivere dignitosamente; non sa dire molto del ruolo del padre nei primi anni, mentre per il periodo successivo dichiara che lavorava all'interno delle guardie di sicurezza di Arafat ed a Nablus era responsabile della "forza 17", che interveniva in caso di emergenza; quanto all'attività svolta per il movimento racconta di avere collaborato nello svolgere propaganda per il movimento, insieme a Jalila, la moglie dello stesso Dahlan, responsabile di un'organizzazione umanitaria, con la quale si procuravano le liste delle famiglie bisognose, si recavano quindi presso le famiglie fornendo aiuti in beni, coupon, denaro, ovvero aiuti per lo studio e, prendendo spunto da tali contatti instaurati mediante gli aiuti, compivano poi propaganda per il movimento; che tra le attività di repressione dopo il 2009, vi furono plurimi fermi e controlli durante il trasporto di merce a Ramallah, durante i quali li accusavano di trafficare armi ovvero, più semplicemente, non fornivano alcun motivo (episodi non riferiti da –*omissis*--, che parla peraltro di chiusura dell'attività), il rifiuto di convertire la patente in una idonea per la guida del taxi, con richiesta di un certificato dei servizi segreti che attestasse il buon comportamento, le richieste di presentarsi agli uffici della sicurezza preventiva, con il conseguente rischio (collegando tali convocazioni con l'atteggiamento assunto nei loro confronti) di essere arrestati arbitrariamente.

Si osserva, in merito a quanto appena riportato, che quando due soggetti presentano un racconto falso e concertato, le due versioni saranno tendenzialmente sovrapponibili sinché la deposizione viene resa in maniera spontanea, ma cadranno assai facilmente in contraddizione l'una con l'altra quando, a seguito di domande di approfondimento, si scenda nei dettagli. Per tale motivo, è pienamente condividibile la strategia usata dalla Commissione territoriale (sentire i due fratelli in successione ponendo domande simili). Ma la quasi totale coerenza tra le risposte date dai 2 fratelli è forte sintomo di attendibilità e i due racconti si forniscono quindi un reciproco riscontro.

f) Infine, non appare significativo o comunque decisivo che il nome del richiedente non figuri tra quelli della lista degli arresti arbitrari contenuta nella denuncia alla Corte Penale Internazionale da parte dell'avvocato di Dahlan.

Tale denuncia si concentra sulla campagna esplicitamente denigratoria nei confronti di Dahlan orchestrata da Abbas (almeno secondo la denuncia) a partire dalla fine del 2010 e culminata con la sua espulsione nell'ottobre 2011; in tale contesto si situa l'arbitrario arresto di 16 sostenitori di Dahlan avvenuto nel luglio 2011, elencati nell'atto.

Essendo la denuncia così impostata, appare naturale che non ci si riferisca ad eventuali arresti avvenuti in periodi precedenti; ciò può essere dovuto o alla circostanza che il legale non fosse a conoscenza di fatti anteriori o più semplicemente al fatto che, strategicamente, abbia preferito concentrarsi su eventi avvenuti dopo l'inizio della campagna denigratoria, in modo da poter collegare logicamente gli uni agli altri (evidentemente nel periodo 2009-2010 la rivalità tra i due esponenti politici non era così esplicita ed addebitare ad Abbas fatti risalenti a tale periodo rischiava di indebolire la denuncia stessa).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi il racconto dell'odierno richiedente globalmente dettagliato, attendibile, coerente con le fonti consultate; si reputa pertanto che il richiedente abbia soddisfatto quanto richiesto dall'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche

pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”).

Pertanto, egli può fruire del regime probatorio agevolato di cui alla norma stessa ed il racconto è da considerarsi globalmente veritiero.

Quanto alla protezione accordabile, il motivo che ha spinto alla fuga il richiedente e che gli impedisce oggi il ritorno in territorio palestinese ed in particolare in Cisgiordania è con evidenza riconducibile a persecuzione per motivi politici.

Ne consegue il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1A della convenzione di Ginevra del 1951.

5. Con riferimento infine alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

Visto l'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011, riconosce al ricorrente *-omissis-* nato in PALESTINA il *-omissis-*, C.F. *-omissis-*, alias nato in GIORDANIA, sedicente, lo status di rifugiato di cui all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007.

□ Nulla sulle spese di giudizio.

Lecce, 7/10/2016

Il Giudice

(Ottavio Colamartino)